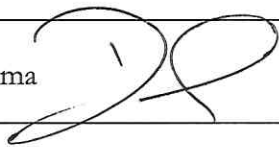
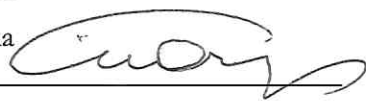




**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 231/2001
-PARTE GENERALE-**

Approvazione da: Data: <u>1/10/2025</u>	Organo Amministrativo
Dott. Donato Pezzuto	Firma 
Dott. Giovanbattista Oranges N° tot. di pagine: 30 (inclusa la presente)	Firma 

SOMMARIO

PREMESSA.....	4
1. INFORMAZIONI GENERALI SULLA SOCIETÀ.....	5
1.1. La Corporate Governance.....	5
1.2. La struttura organizzativa.....	5
2. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	6
2.1. I reati e gli altri illeciti presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente.....	7
2.2. Il regime di responsabilità amministrativa.....	14
2.3. Le sanzioni applicate all'ente.....	15
2.4. Condizione esimente della responsabilità amministrativa dell'ente	16
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE CONTROLLO E GESTIONE	17
3.1. Struttura del Modello.....	17
3.2. Obiettivi e finalità perseguite nell'adozione del Modello.....	18
3.3. La metodologia adottata per la costruzione ed implementazione del MOG	19
3.4. Destinatari del Modello.....	20
4. CARATTERISTICA E STRUTTURA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.....	20
4.1. I principi del SCI.....	20
4.2. Struttura modulare del sistema dei controlli	21
4.3. L'esposizione al rischio - premessa metodologica	22
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO	22
5.1. Generalità	22
5.2. Nomina e composizione	23
5.3. I requisiti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo.....	23
5.4. Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza	25
5.5. Gestione delle verifiche del sistema di controllo interno	27

5.6.	Segnalazioni e comunicazioni all'Organismo di Vigilanza.....	27
6.	IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	28
6.1.	Finalità del Sistema disciplinare	29
6.2.	Misure nei confronti di altri destinatari	29
6.3.	Ulteriori misure	30
7.	FORMAZIONE E INFORMAZIONE.....	30
7.1.	Formazione del personale	30
7.2.	Informativa a collaboratori ed altri soggetti terzi	30

PREMESSA

La GLOBAL STARNET S.R.L. è una società che opera in Italia (d'ora in avanti Global Starnet), come concessionaria dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM, già Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - AAMS), ed operante nel settore degli apparecchi da divertimento e intrattenimento con vincita in denaro.

Global Starnet gestisce in concessione gli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del T.U.L.P.S., noti rispettivamente come apparecchi "AWP" e "Videolottery".

Global Starnet, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali a tutela della propria posizione ed immagine e delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti, si è dotata già dal 2006 di un sistema di gestione conforme allo Standard UNI EN ISO 9001 e dal luglio del 2018, di un modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 (di seguito MOG) con la consapevolezza che un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, idonea a prevenire la commissione di reati, è perseguita intervenendo, principalmente, sui processi di formazione ed attuazione delle decisioni della Società, sui controlli, preventivi e successivi, nonché sui flussi di informazione, sia interna che esterna.

1. INFORMAZIONI GENERALI SULLA SOCIETÀ

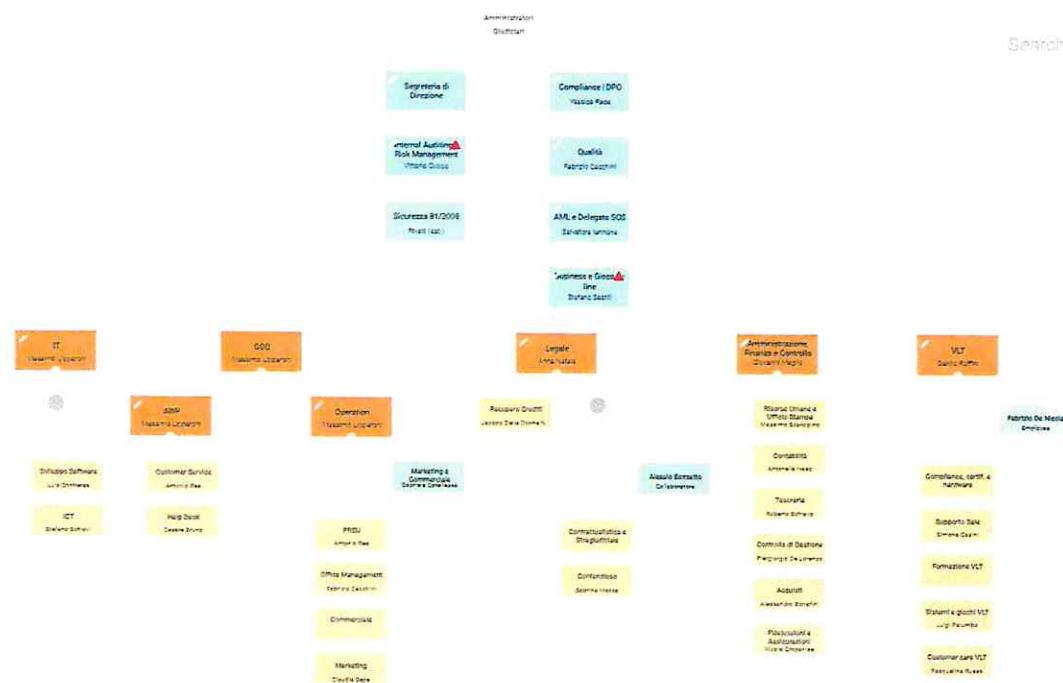
1.1. La Corporate Governance

La struttura della Governance della Global Starnet presenta un sistema di amministrazione costituito da un organo amministrativo preposto alla sede secondaria.

La Global Starnet è inoltre dotata di un organismo di vigilanza e controllo (di seguito OdV), che ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza delle norme previste dal MOG e curarne l'aggiornamento.

1.2. La struttura organizzativa

La struttura organizzativa della Società è la seguente:



Per la Global Starnet operano le seguenti funzioni:

- **Chief Operating Officer**
 - VLT, Coordinatore VLT, Compliance, certif. e hardware, supporto sale formazione, sistemi e giochi e customer care
 - AWP customer service e help desk

- PREU
- Office management
- Commerciale
- Marketing
- *Chief financial officer*
 - HR
 - Contabilità
 - Tesoreria
 - Controllo di gestione
 - Fidejussioni ed assicurazioni
 -
 - Acquisti
- *Legal*
 - Recupero crediti
 - Contrattualistica e stragiudiziale
 - Contenzioso
- *Information technologies*
 - Sviluppo software
 - ICT
- *-Audit, Risk & Compliance*
 - Internal Auditing e Risk Management
 - Compliance
 - Privacy
 - AML & Delegato SOS
 - Qualità
 - Sicurezza ex d.lgs. 81/2008

2. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è stata introdotta nell'ordinamento giuridico nazionale la «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica» a seguito della commissione di illecito.

2.1. I reati e gli altri illeciti presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente

La norma, di cui al decreto, risulta applicabile a seguito della commissione dei seguenti reati:

- art. 24: «*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle forniture pubbliche*», recentemente modificato dalla L. n. 137/2023 e dalla L. n.90 del 28 giugno 2024, che correla la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione di reati quali la malversazione a danno dello Stato, l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (o di altro ente pubblico, o dell'Unione Europea), la truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la frode informatica e la frode nelle forniture pubbliche (se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea), la frode ai danni del Fondo europeo agricolo, la turbata libertà degli incanti e la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Inoltre, la L. n. 90 del 28 giugno 2024 ha anche introdotto l'applicabilità dell'art. 322-ter;
- art. 24-bis: «*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*», recentemente modificato dalla L. 90/2024, che correla la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione di reati quali il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, il reato di detenzione diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici, il reato di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche il reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, il reato di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, il reato di falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche; il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi

informatici pubblici o di interesse pubblico , il reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici, il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico, il reato di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, il reato di danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblico interesse, la frode informatica, la frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, la violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e il reato di estorsione. Sono stati aggiunti anche due articoli che prevedono circostanze attenuanti;

- art. 24-ter: «*Delitti di criminalità organizzata*» che correla la responsabilità in particolare alle ipotesi di agevolazione mafiosa, il cui ultimo aggiornamento normativo risale alla L.n. 60 del 24 maggio 2023, che ha modificato l'art. 416-bis. 1 c.p. Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose;
- art. 25: «*Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*», recentemente modificato dalla L.n. 112/2024 e dalla L.n. 114/2024, che correla la responsabilità amministrativa dell'ente, prevedendo anche circostanze aggravanti, alla commissione di reati quali la concussione, il peculato, la corruzione per esercizio della funzione, la corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, la corruzione in atti giudiziari, la corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, l'istigazione alla corruzione, l'induzione indebita a dare o promettere utilità, il reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, istigazione alla corruzione, peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, il reato di peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, il reato di traffico di influenze illecite e il reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili. Inoltre, sono stati oggetto di modifica l'articolo sulla causa di non punibilità e sulle circostanze attenuanti.

- art. 25-bis: «*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*» che correla la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione dei reati di falso nummario, di uso di valori contraffatti, di contraffazione e uso di segni distintivi e brevetti nonché l'introduzione nello Stato ed il commercio di prodotti con segni falsi;
- art. 25-bis 1: «*Delitti contro l'industria ed il commercio*» che correlano la responsabilità dell'ente alla commissione di reati quali la turbata libertà dell'industria o del commercio, l'illecita concorrenza con minaccia o violenza o ancora gli illeciti commessi nelle frodi in commercio, le frodi contro le industrie nazionali, la vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo modificato dalla Legge n. 206 del 27 dicembre 2023), la fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale e la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;
- art. 25-ter: «*Reati societari*», recentemente modificato dal D.Lgs. n. 19/2023, che correlano la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione di illeciti quali le false comunicazioni sociali, l'illegale ripartizione degli utili e delle riserve, le false comunicazioni sociali delle società quotate, l'impedito controllo, l'indebita restituzione di conferimenti, le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, le operazioni in pregiudizio dei creditori, l'illecita influenza sull'assemblea, l'omessa comunicazione del conflitto d'interessi, l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, la formazione fittizia del capitale, l'indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, l'istigazione e la corruzione tra privati e le false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art.54 D.Lgs. n. 18 del 2 marzo 2023);
- art. 25 quater: «*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*», che correlano la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti sia nel codice penale che nelle leggi speciali. L'ultima modifica (L.n.60 del 24 maggio 2023) riguarda l'art. 270-bis 1 c.p. (circostanze aggravanti e attenuanti)
- art. 25-quater-1: «*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*»;

- art. 25 quinquies: «*Delitti contro la personalità individuale*», che correlano la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione di illeciti quali la riduzione o il mantenimento in schiavitù o in servitù, la detenzione di materiale pornografico (prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori), la prostituzione minorile e le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro.;
- art. 25 sexies: «*Reati di abuso del mercato*», che correlano la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione degli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato;
- art. 25 septies: «*Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*»;
- art. 25 octies: «*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*», che correla la responsabilità amministrativa dell'ente ad operazioni di trasferimento, occultamento, sostituzione o utilizzo di beni di provenienza illecita (anche ove il soggetto abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto); il d.lgs. n. 195/2021 ha ampliato il catalogo dei reati presupposto, ricomprendendo anche i delitti colposi e le contravvenzioni;
- art. 25 octies-1: «*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori*», recentemente modificato dal D.L. n.19 del 2 marzo 2024 con Legge di conversione n.56 del 29 aprile 2024, considera come rilevanti i seguenti reati: (i) Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art 493 ter c.p.), (ii) Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art 493 quater c.p.), (iii) Frode informatica (art 640 ter c.p.), (iv) trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p., introdotto da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023 e modificato da D.L. n.19 del 2 marzo 2024 con Legge di conversione n.56 del 29 aprile 2024)

- art. 25 novies: «*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*», ovvero volti all'utilizzo non lecito di materiale protetto da copyright, recentemente modificato dalla Legge numero 93/2023 relativamente alle fattispecie di reato di Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc. Inoltre, l'art. 174.ter L.n.633/1941 Legge sulla protezione del diritto d'autore è stato modificato e inserito dalla Legge n. 93 del 14 luglio 2023, e l'art. 174-sexies L.n.633/1941 è stato introdotto dalla L.n. 143 del 7 ottobre 2024;
- art. 25 decies: «*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*»;
- art. 25 undecies: «*Reati ambientali*», recentemente modificato dalla L.n. 137/2023, che correla la responsabilità dell'ente alla commissione di reati quali l'inquinamento ambientale, il disastro ambientale, l'abbandono di rifiuti, i delitti colposi contro l'ambiente, il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività, l'uccisione, la distruzione, la cattura, il prelievo e la detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, la distruzione o il deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, l'utilizzo per scopo di lucro, l'acquisto, la vendita, l'esposizione o la detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette, gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili, l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, il traffico illecito di rifiuti, la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, l'attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, le false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; l'inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; l'omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti, l'inquinamento doloso e colposo provocato da navi, la cessazione e la riduzione dell'impiego delle sostanze lesive, prevedendo anche circostanze aggravanti, ;

- art. 25 duodecies: «*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*», che correla la responsabilità dell'ente al reato per impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Recentemente il D.Lgs. n.286/1998 modificato dal D.L. n.20 del 10 marzo 2023 ha modificato l'art.12 disposizioni contro le immigrazioni clandestine e ha aggiunto l'art.12-bis morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina. Inoltre, il D.L. n.145 dell'11 ottobre 2024 ha modificato l'art.22 impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e introdotto l'art. 18-ter permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- art. 25 terdecies: "Razzismo e xenofobia" introdotto dalla Legge Europea 2017 in relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654.
- art. 25 quaterdecies: «*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*» che correla la responsabilità dell'ente all'esercizio abusivo del gioco, mediante l'organizzazione la vendita o la pubblicità di attività sprovviste delle relative autorizzazioni.
- art. 25 quinquiesdecies: «*Reati tributari*» che correla la responsabilità dell'ente ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazioni fraudolente mediante altri artifici, emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione dei documenti contabili e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74¹ ed ai reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione ed indebita compensazione (modificato dal D.Lgs. n. 87/2024, con l'aggiunta del comma 2-bis), se commessi nell'ambito dei sistemi transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro²;

¹ La Legge n. 157/ 2019, di conversione del D.L. n. 124/2019, in vigore dal 25 dicembre 2019, ha introdotto all'art. art. 25 - *quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001 (d'ora in avanti Decreto 231), taluni reati tributari ex D.Lgs. 74/2000 al catalogo dei reati presupposto.

² Reati introdotti dal d.lgs. 14 luglio 2020 n. 75, di recepimento della "Direttiva EU 2017/1371 del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", c.d. Direttiva P.I.F. (protezione degli interessi finanziari), entrato in vigore il 30/07/2020.

- art. 25 sexiesdecies: «Contrabbando» che correla la responsabilità dell'ente alla commissione dei reati di Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici, fabbricazione clandestina di alcol e bevande alcoliche, associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcol e di bevande alcoliche, alterazione di congegni, impronte e contrassegni, prevedendo anche circostanze aggravanti. La recente modifica introdotta dal D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024, prevede anche i reati di contrabbando per omessa dichiarazione, contrabbando per dichiarazione infedele, contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine, contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti, contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti, contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento, contrabbando di tabacchi lavorati, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati, equiparazione del delitto tentato a quello consumato, prevedendo anche circostanze aggravanti del contrabbando;
- art. 25-septiesdecies: «Delitti contro il patrimonio culturale», aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024, che correla la responsabilità dell'ente alla commissione dei reati di furto di beni culturali, appropriazione indebita di beni culturali, ricettazione di beni culturali, falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali, violazioni in materia di alienazione di beni culturali, importazione illecita di beni culturali, uscita o esportazione illecita di beni culturali, distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, contraffazione di opere d'arte;
- art. 25-duodevicies: «Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici», aggiunto dalla L.n. 22/2022, che correla la responsabilità dell'ente alla commissione dei reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;
- art. 26: «Delitti tentati» che correla la responsabilità dell'ente alla commissione di atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto;

- *"Reati transnazionali"* (introdotti con la legge 16 marzo 2006, n. 146) che correlano la responsabilità amministrativa dell'ente a reati quali il riciclaggio e l'associazione per delinquere ove commessi su scala internazionale. La legge n.60 del 24 maggio 2023 ha recentemente modificato le "circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose". Inoltre, una successiva modifica apportata dal D.lgs. n.141 del 26 settembre 2024 ha previsto la fattispecie di reato di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati.

▪

Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 231/2001 affinché possa esser contestata ed imputata ad un ente la responsabilità amministrativa occorre che una persona fisica funzionalmente collegata all'ente stesso abbia commesso (o tentato di commettere) uno dei reati appena citati (cosiddetti reati presupposto) e che il reato sia stato commesso *«nel suo (n.d.r. dell'ente) interesse o a suo vantaggio»*, prevedendo quale esimente l'ipotesi che l'autore abbia *«agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi»*.

Alla luce dell'analisi di rischio svolta per l'elaborazione del MOG, i reati di cui sopra possono coinvolgere la Global Starnet nella responsabilità amministrativa.

2.2. Il regime di responsabilità amministrativa

Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 231/2001 affinché possa esser contestata ed imputata ad un ente la responsabilità amministrativa occorre che una persona fisica funzionalmente collegata all'ente stesso abbia commesso (o tentato di commettere) uno dei reati appena citati (cosiddetti reati presupposto) e che il reato sia stato commesso *“nel suo interesse (n.d.r. dell'ente) o a suo vantaggio”* prevedendo quale esimente l'ipotesi che l'autore abbia *«agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi»*.

Affinché possa profilarsi la responsabilità amministrativa dell'ente, parallelamente alla responsabilità penale dell'autore del reato (persona fisica), è necessario altresì che il reato sia stato commesso da soggetti che rivestano una posizione apicale all'interno dell'ente o da soggetti in posizione subordinata. Più precisamente, sempre ai sensi dell'art. 5, *l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio*:

- a) *da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cosiddetti soggetti apicali);*

b) *da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)* (cosiddetti sottoposti).

Stando ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la responsabilità amministrativa derivante da reato trova applicazione, per quanto con alcune significative limitazioni e condizioni, anche in presenza di un gruppo societario quando ad esempio sia una delle società controllate a commettere un reato presupposto della responsabilità stessa (cd. risalita della responsabilità). L'estensione della disciplina nell'ambito del gruppo societario interessa anche le società multinazionali.

2.3. Le sanzioni applicate all'ente

In caso di accertata responsabilità la società incorre in una delle seguenti sanzioni:

sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca (sempre disposta con la sentenza di condanna dell'ente) e pubblicazione della sentenza.

In riferimento alla sanzione pecuniaria è stato stabilito un sistema di calcolo per quote, da determinarsi per quantità e valore, per meglio adattare l'entità della sanzione alla realtà del caso. Ogni quota va da un valore minimo di circa 258,00 euro, ad un massimo di circa 1.550,00 euro; non potranno essere applicate complessivamente un numero di quote inferiore a cento (100) né superiore a mille (1000).

In base all'art. 11 del Decreto, il giudice preliminarmente dovrà determinare il numero delle quote tenendo conto di alcuni elementi:

- la gravità del reato
- il grado di responsabilità dell'ente
- le attività svolte per eliminare o attenuare le conseguenze del reato
- le attività svolte per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Successivamente il giudice provvederà alla determinazione dell'importo della quota tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente in modo da assicurare l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni interdittive invece sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito

-il divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio
l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi

-il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A differenza della sanzione pecuniaria che si applica sempre, le sanzioni interdittive trovano applicazione a condizione che ricorra almeno una delle condizioni richiamate dall'art. 13:

-l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

-in caso di reiterazione degli illeciti³.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Nel determinare il tipo di sanzione e la durata il Giudice deve tener conto: della gravità del fatto, della responsabilità dell'ente, dell'attività volta alla prevenzione o attenuazione delle conseguenze, nonché della idoneità delle singole sanzioni a prevenire gli illeciti in esame.

2.4. Condizione esimente della responsabilità amministrativa dell'ente

L'art. 6 del Decreto prevede pertanto che laddove il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale l'ente non risponde amministrativamente se fornisce la prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

³ Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1 del D.Lgs. 231/2001.

In questo senso l'obiettivo fondamentale del D. Lgs. 231/2001 è quello di spingere le imprese a dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito MOG) che, in sintonia con la "cultura della prevenzione", miri al perseguimento di una "nuova cultura del fare impresa".

Per avere efficacia esimente il modello di organizzazione e gestione deve rispondere all'esigenza di:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Gli artt. 12 e 17 del D.lgs. 231/2001 riconoscono altresì un'efficacia riparatoria al modello di organizzazione e gestione poiché prevedono una riduzione delle sanzioni pecuniarie e l'esenzione dalle sanzioni interdittive allorché l'ente abbia adottato e reso operativo, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado per il reato già commesso, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi (c.d. modello *ex post*).

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE CONTROLLO E GESTIONE

3.1. Struttura del Modello

Il MOG della Global Starnet è costituito da:

- La Parte Generale contiene le caratteristiche della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, la tabella di sintesi dei reati - presupposto, il modello organizzativo ed il sistema dei controlli interni, l'OdV, il sistema disciplinare, i meccanismi sanzionatori e la formazione.

- La Parte Speciale descrive i processi sensibili e le relative aree a rischio, le diverse tipologie di reato e le loro misure di prevenzione e controllo, i principi regolatori, la documentazione operativa interna, l'insieme delle procedure organizzative nonché la documentazione contrattuale che definisce i principi generali di riferimento nella gestione dei processi aziendali.
- Un sistema disciplinare idoneo a sanzionare i destinatari ed i soggetti terzi che a qualunque titolo, operano nell'ambito delle attività sensibili per conto o nell'interesse di Global Starnet, per il mancato rispetto degli obblighi e delle norme contenute nel presente MOG e nel Codice Etico.
- Il Codice Etico illustra i valori-guida della società raccomandando, promuovendo o vietando determinati comportamenti e, ove necessario, dettando specifici divieti e prescrizioni in relazione ai reati in esame; il codice etico va considerato quale fondamento essenziale del MOG e forma insieme ad esso un *corpus* sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.
- Linee Guida di Confindustria, aggiornate al luglio 2021, documento utilizzato come linea guida metodologica, oltre che come riferimento per alcuni aspetti puntuali riferiti ad elementi operativi correlati al D.lgs. 231/2001.

3.2. Obiettivi e finalità perseguite nell'adozione del Modello

Attraverso l'adozione del modello, Global Starnet si propone di perseguire nello specifico le principali finalità seguenti:

- sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e per conto della società ad una cultura di impresa improntata alla legalità e determinare negli stessi la consapevolezza che in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate possano incorrere nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili alla società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Global Starnet, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la società intende attenersi nell'attuazione della propria *mission* aziendale;

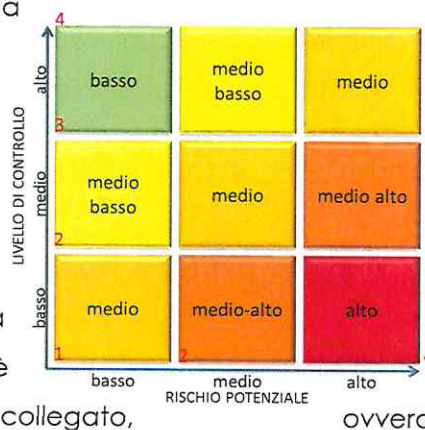
- consentire alla società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi attraverso la diffusione di una cultura del *controllo* volta a governare tutte le fasi decisionali e operative dell'attività sociale e la previsione di un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio.

3.3. La metodologia adottata per la costruzione ed implementazione del MOG

In conformità a quanto prescritto dal D. Lgs. 231/2001 (in particolare dall'art. 6) ed illustrato nelle linee guida delle associazioni di categoria utilizzate, oltre che definito da consolidata giurisprudenza, il MOG è costruito come il risultato ultimo di una serie di attività complesse. Ciò assicura che l'adozione del modello possa rappresentare un effettivo ed efficace strumento di prevenzione attraverso l'adozione di un generale, completo e idoneo sistema di controlli interni.

Le attività per la sua implementazione sono articolate nelle seguenti fasi:

- In primo luogo, sono state identificate le cosiddette attività sensibili, cioè quelle attività o fasi di processo che prevedono una significativa esposizione (in astratto) al rischio di commissione (o tentativo) di reati.
- Ha fatto seguito la conduzione di interviste con i vari responsabili di processo al fine di conoscere, esplorare ed indagare le modalità di gestione operativa degli stessi ed evidenziare il sistema dei controlli esistenti e la documentazione di riferimento.
- Sulla base dei risultati ottenuti si è proceduto a comparare le procedure esistenti, il livello dei controlli definiti, il grado di conoscenza e diffusione degli stessi e le attività a rischio evidenziate, così da definire e formalizzare la gap analysis della società e valutare le aree e/o le attività non sufficientemente presidiate a garanzia dell'efficacia del MOG.
- All'esito della valutazione di cui sopra si è definito il livello di criticità per ciascuna attività sensibile sulla base del livello di controllo ed il rischio potenziale. Il controllo per l'attività sensibile è determinato verificando la presenza e l'adeguatezza degli standard di controllo definiti da Confindustria. Il rischio potenziale per l'attività sensibile è determinato partendo dalla gravità delle sanzioni del reato collegato, ovvero l'entità massima della sanzione applicabile (amministrativa e/o interdittiva).



- Sulla scorta dell'analisi di rischio siffatta, dell'individuazione ed accettazione del livello di criticità per ciascuna attività sensibile, sono state identificate le azioni e le contromisure per la gestione del rischio definito (mitigazione, accettazione, trasferimento ed eliminazione).
- L'adozione delle misure di prevenzione e controllo all'interno della documentazione costituente il modello si è tradotta, in linea di principio, in:
 - formalizzazione e/o integrazione della documentazione esistente della società con le attività ed i controlli definiti e/o la produzione di documentazione ex-novo;
 - implementazione del MOG come documento di sintesi e raccordo dei principi, regole di comportamento, protocolli definiti, misure specifiche di prevenzione e controllo, organi, soggetti interessati e sistema sanzionatorio;
 - definizione ed aggiornamento del sistema dei flussi informativi, evidenziando, in particolare l'oggetto del flusso informativo, il soggetto responsabile e la frequenza di campionamento.
- L'attività si è conclusa con la pianificazione delle attività di formazione differenziata e di audit sui processi identificati come esposti al rischio di commissione di reati.

3.4. Destinatari del Modello

Il modello ed i principi in esso contenuti si applicano agli organi societari, agli amministratori, ai dipendenti (compresi i dirigenti), nonché ai collaboratori legati da vincolo di coordinamento.

Per quanto riguarda i fornitori, i partners, i collaboratori e consulenti esterni, e più in generale tutti i soggetti terzi che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle attività sensibili per conto o nell'interesse di Global Starnet ma che non rientrano tra i destinatari di cui sopra (di seguito altri destinatari), la Global Starnet richiederà di inserire una clausola risolutiva del contratto per grave inadempimento contrattuale in caso di violazione degli obblighi e norme contenute nel presente MOG e nel Codice Etico e/o in caso di accertamento delle condotte illecite di cui al precedente 2.1.

4. CARATTERISTICA E STRUTTURA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

4.1. I principi del SCI

Il sistema di controllo interno si qualifica come l'insieme degli strumenti volti a fornire una ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia operativa, affidabilità delle informazioni, rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché salvaguardia del patrimonio anche contro possibili frodi o illeciti.

Così come definito dalle linee guida di Confindustria, gli elementi caratterizzanti il sistema dei controlli sono:

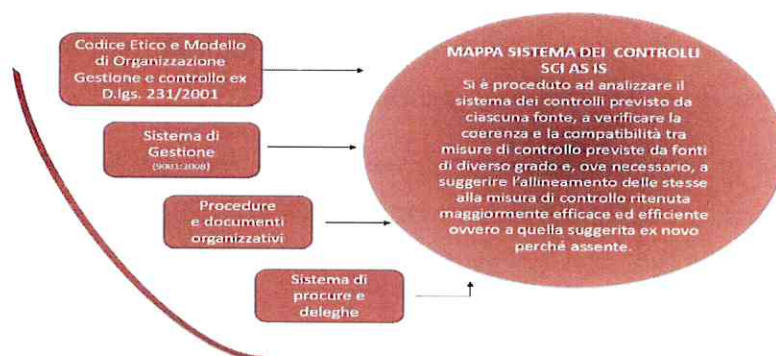
- formalizzazione del sistema dei controlli in apposita documentazione aziendale diretta a definire e regolamentare modalità e tempi delle attività relative ai controlli stessi nonché l'effettuazione dei controlli anche di supervisione;
- tracciabilità al fine di rendere documentabile e verificabile l'effettuazione dei controlli attestanti le caratteristiche e le motivazioni delle singole operazioni ed al fine di consentire, altresì, di individuare con chiarezza chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
- segregazione al fine di garantire la separazione di funzioni evitando cioè che la gestione dell'intero processo venga assolta in autonomia da una singola persona;
- attribuzione di poteri autorizzativi (deleghe e procure) coerenti con l'organizzazione aziendale al fine di evitare l'attribuzione di poteri illimitati e la chiara conoscibilità all'interno e all'esterno dell'organizzazione dei poteri e delle responsabilità.

4.2. Struttura modulare del sistema dei controlli

La società ha adottato un sistema di controllo modulato nei seguenti livelli:

- Controlli di I livello sono rappresentati dai cosiddetti "controlli di linea" e sono svolti dai responsabili di funzione o mediante ricorso a figure professionali esterne; rientrano tra questi i momenti di verifica e controllo definiti dalle procedure operative aziendali.
- Controlli di II livello diretti normalmente al monitoraggio del processo di gestione e controllo di rischi: le attività della funzione compliance sono volte ad assicurare la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi; il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni; la conformità dell'operatività aziendale alle norme.
- Rientrano tra i controlli di secondo livello: la verifica condotta dagli enti di certificazione ovvero, per aspetti ed ambiti diversi, l'attività espletata dal controllo di gestione, l'antiriciclaggio, privacy e sicurezza ex d.lgs. 81/2008.
- Controlli di III livello effettuato dall'Internal Audit (di seguito IA), parte integrante del sistema dei controlli interni della Global Starnet, la quale "svolge un'indipendente ed obiettiva attività di assurance e consulenza, finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione. L'IA assiste l'organizzazione nel perseguimento dei propri obiettivi tramite un approccio professionale e sistematico che genera valore

aggiunto in quanto finalizzato a valutare e migliorare i processi di controllo, di gestione dei rischi e di corporate governance." 4



4.3. L'esposizione al rischio - premessa metodologica

I processi definiti all'interno di Global Starnet per un'efficace ed efficiente erogazione del servizio possono essere esposti al rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 secondo tre modalità distinte:

- **esposizione diretta**, se l'esecuzione delle attività all'interno del processo è per sé stessa esposta al rischio di commissione di illecito.
- **esposizione strumentale**, se il processo di per sé stesso non è esposto a rischio di commissione di illecito ma lo è il suo risultato.
- **nessuna esposizione**, se l'attività o il processo non presentano una significativa esposizione al rischio di commissione di nessun "reato presupposto".

La mappatura dei rischi a cui la società risulta esposta e le relative misure di prevenzione adottate dalla Global Starnet sono meglio specificate nella *parte speciale del MOG*.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO

5.1. Generalità

Il decreto legislativo annovera all'art. 6, tra le condizioni al concorrere delle quali l'Ente non risponde per eventuali reati presupposto commessi al suo interno, l'aver affidato ad un

⁴ Definizione di Internal Auditing approvata dal Board of Directors dell'Institute of Internal Auditors

organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MOG predisposto, nonché di curarne l'aggiornamento⁵.

In conformità a tale prescrizione, la società si dota di un organismo di vigilanza (di seguito OdV) di natura collegiale e nominato direttamente dall'organo amministrativo.

La compiuta esecuzione dei propri compiti da parte dell'OdV costituisce elemento essenziale per l'esimente prevista dal Decreto.

5.2. Nomina e composizione

L'OdV è un organo di natura collegiale ed è composto da tre membri effettivi uno dei quali con funzioni di Presidente.

I membri dell'OdV sono scelti tra soggetti qualificati e dotati di spiccata professionalità ed in possesso dei requisiti di onorabilità da intendersi così come richiamati dall'art.4, Decreto 30 dicembre 1998, n.516.

I criteri cui la società si ispira per la costituzione dell'OdV sono:

- Composizione plurisoggettiva;
- Risorse professionali esterne;
- Assenza di un potenziale conflitto di interesse;
- Competenze dei singoli membri.

I componenti dell'OdV sono nominati dall'organo amministrativo con delibera in cui vengono indicati i compiti e i poteri dell'OdV stesso, la durata dell'incarico ed il compenso spettante a ciascun membro, nonché il budget attribuito all'organismo nominato.

La delibera di nomina è comunicata tempestivamente mediante adeguati mezzi di comunicazione.

5.3. I requisiti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo

Autonomia e indipendenza

Global Starnet è impegnata a garantire all'OdV piena autonomia di iniziativa ed a preservarlo da qualsiasi forma di interferenza o di condizionamento. A tale fine è previsto che:

⁵ Dal 1/1/2012, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento (funzioni fino a prima affidate all'OdV) potrà essere svolto, nelle società di capitali, anche dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza o comitato per il controllo della gestione. Così stabilisce l'art. 14, comma 12 della L. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) che introduce infatti il comma 4-bis all'art. 6 del D.Lgs. 231/01.

- i suoi componenti siano privi possibilmente, di compiti direttamente operativi, tenuto conto del grado di esposizione al rischio reato nella funzione in cui operano e non abbiano possibilità di ingerenza nell'operatività della società;
- l'OdV nello svolgimento della propria funzione non sia soggetto a potere gerarchico e disciplinare di nessun organo o funzione societaria;
- riporti direttamente all'organo amministrativo;
- l'adozione delle sue decisioni nonché la determinazione della sua attività siano insindacabili.

Professionalità

Per assicurare il corretto svolgimento dei propri compiti, è essenziale che l'OdV garantisca una adeguata professionalità. Sotto tale aspetto assume rilevanza:

- la conoscenza di materie giuridiche (in particolare della struttura e delle modalità di commissione dei reati presupposto, nonché del Decreto nel suo complesso);
- un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa della società;
- un'adeguata competenza in materia di auditing e controllo (tecniche di analisi e valutazione dei rischi).

Onorabilità e assenza di conflitto di interessi

Tale requisito va inteso nei seguenti termini:

- i membri dell'OdV sono scelti tra soggetti qualificati e dotati di spiccata professionalità ed in possesso dei requisiti di onorabilità da intendersi così come richiamati dall'art.4, Decreto 30 dicembre 1998, n.516.
- i componenti dell'OdV non devono avere vincoli di parentela con il vertice aziendale e devono inoltre essere liberi da qualsiasi situazione che possa generare un concreto conflitto di interessi.

Continuità d'azione

La continuità dell'azione dell'OdV viene garantita contrattualmente ad esempio attraverso la durata pluriennale ovvero la garanzia del rinnovo tacito in assenza di disdetta formale dell'incarico, ferma la possibilità di revoca per giusta causa.

5.4. Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1 del Decreto, che gli affida il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MOG e di curare il suo aggiornamento, all'OdV della società sono assegnati i seguenti compiti:

- verificare l'adeguatezza del MOG, ovvero la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti ed a evidenziarne l'eventuale commissione o tentativo;
- vigilare sull'efficacia del controllo del modello:
 - programmando l'attività di verifica ispettiva, e riesaminando i risultati delle verifiche ispettive precedenti;
 - effettuando verifiche sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio (es. aggiornamento delle procedure, sistema di deleghe in termine di coerenza tra poteri conferiti ed attività espletate, conoscenza del MOG);
 - effettuando incontri periodici con le strutture apicali di Global Starnet e con la società di revisione, al fine di confrontarsi, verificare e relazionare sull'andamento del MOG;
 - promuovendo incontri con l'organo amministrativo ogni qualvolta ritenga opportuno un esame o un intervento per discutere in materia inerente al funzionamento e l'efficacia del MOG;
 - avvalendosi dell'ausilio e del supporto di eventuali consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- verificare l'efficacia del MOG, ovvero la corrispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal modello stesso;
- predisporre un efficace ed efficiente sistema di comunicazione interna al fine di ottenere la condivisione di informazioni rilevanti ai sensi del decreto (segnalazione di possibili violazioni e/o inosservanze del modello – cfr. whistleblowing e flussi informativi);
- promuovere un'attività completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua di formazione ed informazione rivolta ai dipendenti e collaboratori della società; in particolare promuovendo e definendo le iniziative per la diffusione del Decreto e le conseguenze derivanti dalla sua applicazione (MOG, analisi di rischio etc.);
- curare l'aggiornamento del MOG:
 - valutando con la collaborazione delle funzioni competenti le iniziative anche operative da assumere, necessarie all'aggiornamento del modello,

- valutando le modifiche organizzative/gestionali e gli adeguamenti legislativi delle norme cogenti, e il loro impatto sul MOG,
- predisponendo misure idonee al fine di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio,
- proponendo all'organo amministrativo, le modifiche al modello, rese necessarie da significative violazioni delle prescrizioni, da mutamenti dell'organizzazione, da interventi legislativi che ne richiedano l'adeguamento o dall'effettiva commissione di reati,
- disponendo l'esecuzione delle analisi di rischio in caso di elementi nuovi o di necessità oggettive di ridefinizione del rischio;
- garantire un flusso di informazioni verso i vertici della società.

Da precisare che, quanto alla cura dell'aggiornamento del modello, l'adozione di eventuali modifiche dello stesso è di competenza dell'organo amministrativo, il quale ha la responsabilità diretta dell'adozione e dell'efficace attuazione del MOG.

La funzione di vigilanza è estesa anche al Codice Etico sul quale l'OdV svolge attività di monitoraggio.

Nell'esecuzione dei suoi compiti, l'OdV è sempre tenuto a:

- documentare, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte ed i provvedimenti adottati;
- documentare le segnalazioni e le informazioni ricevute, al fine di garantire la tracciabilità degli interventi;
- registrare e conservare tutta la documentazione.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza, in particolare:

- effettuare, anche senza avviso, tutte le verifiche ispettive ritenute opportune;
- accedere liberamente presso le aree di tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della società;
- avvalersi, sotto sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della società o di consulenti esterni;
- disporre direttamente delle risorse finanziarie appositamente stanziare.

5.5. Gestione delle verifiche del sistema di controllo interno

L'OdV prevede che i processi della società a rischio siano sottoposti a verifica allo scopo di valutare il livello di applicazione ed efficacia del sistema di gestione per la prevenzione dei reati. Le verifiche sono condotte sulla base di un programma redatto dall'OdV (definito una tantum per ciascun anno o determinato di volta in volta nel corso delle riunioni OdV). Il programma è redatto in funzione dello stato di importanza delle attività da sottoporre a verifica.

L'OdV può decidere di effettuare verifiche straordinarie del sistema di controllo interno in funzione di segnalazioni particolari, o qualora motivi legati a cambiamenti organizzativi o a identificazione di carenze lo rendano opportuno.

Le verifiche possono essere condotte anche da personale non facente parte dell'OdV, purché abbia competenze analoghe a quelle richieste ai membri. I valutatori che non siano membri dell'OdV, sono qualificati e nominati dall'OdV stesso.

Le verifiche del sistema di controllo interno sono condotte sulla base di un programma redatto dall'OdV. Il programma è redatto in funzione dello stato di importanza delle attività da sottoporre a verifica.

5.6. Segnalazioni e comunicazioni all'Organismo di Vigilanza

Le segnalazioni (*Whistleblowing*)

In accordo alla normativa sul Whistleblowing (Direttiva (UE) 2019/1937 e il recente decreto legislativo 24/2023, di recepimento della direttiva comunitaria) ed al neo introdotto art. 6 comma 2 bis) D.lgs. 231/2001, la società riconosce e tutela il diritto dei soggetti apicali e, parimenti, di quelli subordinati, di presentare segnalazioni di condotte illecite o di violazioni, ex multis, del presente MOG, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

La società ha previsto la creazione di un canale di segnalazione interno riservato alla denuncia di presunte violazioni di norme di condotta professionale e/o principi di etica richiamati dalla normativa vigente - interna ed esterna - e/o comportamenti illeciti o fraudolenti riferibili a dipendenti, membri degli organi sociali, società del gruppo e a terzi (clienti, fornitori, consulenti, collaboratori etc.) che possono determinare, in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale e/o di immagine alla società.

Tutti i dipendenti, membri di organi sociali o terzi (clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, liberi professionisti, volontari etc.) aventi rapporti e relazioni d'affari con la società hanno il diritto di

presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto o di violazioni del MOG, che giungeranno direttamente all'OdV.

Global Starnet ha creato un canale di segnalazione sicuro e facilmente accessibile, che consente la segnalazione in forma scritta oppure orale; l'accesso al canale potrà avvenire:

- Via intranet, in un'apposita finestra attraverso cui i soggetti effettueranno la segnalazione;
- Via sito web www.globalstarnet.it, a cui sarà consentito anche a soggetti esterni la possibilità di presentare una segnalazione.

La segnalazione interna potrà avvenire anche in forma orale, attraverso un sistema di messaggistica vocale.

La società assicura – tramite la creazione del suddetto canale – il rispetto dei seguenti requisiti così come previsti dal Garante della Privacy:

- il ricorso a strumenti di crittografia;
- la riservatezza dell'identità del segnalante e della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione;
- la riservatezza del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le eventuali segnalazioni anonime saranno prese in considerazione per approfondimenti solo se documentate e circostanziate e, pertanto, contenenti tutti gli elementi oggettivi necessari alla successiva fase di verifica; non saranno prese in considerazione le denunce anonime valutate non attendibili.

Nei confronti del segnalante non è consentita alcuna forma di ritorsione o discriminazione – ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera m) del Decreto di recepimento - avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia, intendendo con misure discriminatorie qualsiasi azione disciplinare ingiustificata, molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Parimenti è vietata ogni forma di abuso della segnalazione quali, a titolo esemplificativo, la volontà di diffamazione o calunnia, l'utilizzo improprio o l'intenzionale strumentalizzazione dell'istituto. A tal proposito la società si riserva di perseguire l'utilizzo distorto dello strumento, irrogando una sanzione disciplinare, ex art. 16, comma 3, del Decreto di recepimento.

6. IL SISTEMA DISCIPLINARE

6.1. Finalità del Sistema disciplinare

Global Starnet considera essenziale il rispetto del MOG e, pertanto, in ottemperanza agli artt. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. b) del Decreto 231/01, ha adottato un adeguato sistema sanzionatorio da applicarsi in caso di mancato rispetto delle norme previste dal modello stesso, poiché la violazione di tali norme e misure, imposte dalla società ai fini della prevenzione dei reati previsti dal Decreto 231, lede il rapporto di fiducia instaurato.

Al fine dell'applicazione da parte di Global Starnet delle sanzioni disciplinari ivi previste, l'instaurazione di eventuali procedimenti penali e il loro esito non sono necessari, poiché le norme e le misure previste nel modello sono adottate da Global Starnet in piena autonomia, a prescindere dal reato che eventuali condotte possano determinare.

In nessun caso una condotta illecita, illegittima o comunque in violazione del MOG potrà essere giustificata o ritenuta meno grave, anche se compiuta nell'interesse o a vantaggio di Global Starnet. Sono altresì sanzionati i tentativi e, in particolare, gli atti od omissioni non riconducibili a equivoco, diretti a violare le norme e le regole stabilite da Global Starnet.

Il sistema disciplinare della Global Starnet è volto a sanzionare i dipendenti, il personale dirigente e l'organo amministrativo per le violazioni delle disposizioni, dei principi e delle regole contenuti nel MOG.

La violazione delle disposizioni del MOG costituisce un illecito disciplinare punibile secondo le procedure di contestazione delle violazioni e l'irrogazione delle conseguenti sanzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicabile.

6.2. Misure nei confronti di altri destinatari

Il rispetto da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, operano in nome e per conto di Global Starnet e da parte degli altri destinatari delle norme del Codice Etico e di Comportamento e del MOG (quest'ultimo limitatamente agli aspetti, di volta in volta, applicabili) viene garantito tramite la previsione di una clausola risolutiva del contratto per grave inadempimento contrattuale in caso di inosservanza del Codice Etico e di comportamento e del modello.

Ogni violazione, o l'eventuale commissione da parte di tali soggetti dei reati previsti dal Decreto 231 sarà non solo sanzionata secondo quanto previsto nei contratti stipulati con gli stessi, ma anche attraverso le opportune azioni giudiziali di tutela della società.

A titolo esemplificativo, tali clausole potranno prevedere, oltre la facoltà di risoluzione del contratto da parte di Global Starnet nei casi più gravi di cui sopra, l'applicazione di penali per le violazioni minori.

6.3. Ulteriori misure

Resta salva la facoltà di Global Starnet di avvalersi di tutti gli altri rimedi consentiti dalla legge, ivi inclusa la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Decreto 231 da parte di tutti i soggetti sopra elencati.

7. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

7.1. Formazione del personale

Al fine dell'efficacia del presente modello, è obiettivo di Global Starnet garantire una corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta ivi contenute nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle stesse nelle attività a rischio.

La comunicazione iniziale

Il presente modello è comunicato a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione dello stesso mediante adeguate forme di comunicazione. Ai nuovi assunti, viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

La formazione

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società. In particolare, Global Starnet prevede livelli diversi di informazione e formazione attraverso strumenti di divulgazione quali, a titolo esemplificativo, periodici seminari mirati, occasionali e-mail di aggiornamento, note informative interne.

7.2. Informativa a collaboratori ed altri soggetti terzi

I collaboratori e le terze parti contraenti che operano, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse di Global Starnet e che sono coinvolti nello svolgimento di attività "sensibili" ai sensi del Decreto, devono essere informati, per le parti di rispettivo interesse, sul contenuto del modello e dell'esigenza di Global Starnet che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/2001.